

REGOLAMENTO (CEE) N. 2041/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1987

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, la produzione effettiva e per la campagna di commercializzazione 1987/1988 la produzione estimativa, di semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27 bis, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 32 bis del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1980/87 ⁽⁴⁾, ha precisato gli elementi da fissare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti; che è opportuno, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, accertare la produzione effettiva di colza e di ravizzone nonché le conseguenze che ne derivano, tenendo conto della produzione estimativa di tali semi quale risulta, per la campagna citata, dal regolamento (CEE) n. 2482/86 della Commissione ⁽⁵⁾; che, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, occorre stabilire, in base ai dati disponibili, la produzione estimativa dei semi in oggetto, nonché la riduzione dell'importo dell'integrazione che ne risulta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, la produzione effettiva dei semi di colza e di ravizzone risulta pari a:

- 7 000 t per la Spagna,
- 0 t per il Portogallo,
- 3 690 000 t per gli altri Stati membri.

Tenuto conto della produzione estimativa di semi di colza e di ravizzone precisata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2482/86, la riduzione da applicare per la campagna 1987/1988 all'importo dell'integrazione per i semi in oggetto viene calcolata sulla base del quantitativo massimo garantito fissato per la campagna in causa, diminuito di:

- 0 t per la Spagna,
- 0 t per il Portogallo,
- 184 000 t per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, la produzione estimativa di semi di colza e di ravizzone è fissata a:

- 10 000 t per la Spagna,
- 0 t per il Portogallo,
- 4 900 000 t per gli altri Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 7. 7. 1987, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 23.